



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 11 novembre 2021

**Spett.le
Collegio 1
del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Mantova
Via Ilaria Alpi, n. 4
46100 Mantova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 224/2021 – Accertamento incompatibilità di un iscritto già rimossa

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11727 del 19.10.2021) si rappresenta che il Collegio di Disciplina ha accertato, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto (procedimento aperto per altra violazione), una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione. Essendo allo stato attuale già sanata la situazione di incompatibilità accertata, si chiede se esistano a carico del Collegio eventuali obblighi di comunicazione di tale situazione al Consiglio dell'Ordine, alla Cassa di Previdenza o ad altro destinatario. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che, in materia di incompatibilità, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa di incompatibilità, e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:

- nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell'Ordine;
- nel caso di causa di incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato in toto dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.

Premesso quanto sopra, posto che l'accertamento della incompatibilità professionale è una delle funzioni del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina dovrà trasmettere all'Ordine la documentazione relativa alla presunta incompatibilità dell'iscritto per l'accertamento della suddetta e, successivamente, in caso di conferma di incompatibilità pregressa, l'Ordine dovrà rinviare la documentazione al Consiglio di Disciplina, per la valutazione sotto il profilo disciplinare della pregressa incompatibilità dell'iscritto.

Infine, per quanto concerne la richiesta in merito all'eventuale obbligo di comunicazione alla Cassa di Previdenza, si ritiene che il Consiglio di Disciplina, all'esito del procedimento disciplinare, debba comunicare la delibera assunta, oltre che ai soggetti previsti dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, anche alla Cassa di previdenza ed assistenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del sopra citato Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 18/7/2003, il quale dispone che *"In caso di proscioglimento per rimozione della causa di incompatibilità successiva al ricevimento della notizia da parte dell'Ordine locale oppure per rimozione della causa di incompatibilità stessa in data anteriore al momento del ricevimento della notizia ma successiva al quinto anno precedente alla data di ricevimento della notizia, il Consiglio dell'Ordine locale aprirà procedura per l'eventuale"*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

irrogazione di una sanzione disciplinare con obbligo di notifica o comunicazione del dispositivo della delibera, oltre che ai destinatari indicati nell'art. 43 del DPR 27.10.1953, n° 1067, anche agli altri destinatari di cui agli artt.21 e 22 del presente regolamento con le modalità ivi previste".

Con i migliori saluti

Massimo Miani

